

Inquadrabilità normativa della attività di Shiatzu.
Riunione del 28 maggio 2003.

Al Comune di
35042 ESTE

e p.c.
Alle Commissioni provinciali del
Veneto
LORO SEDI

Con nota del 21 marzo 2003 il comune di Este ha richiesto a questa Commissione regionale un parere in merito all'inquadramento normativo dell'attività con pratica di massaggi shiatzu.

A tal proposito, lo scrivente organo regionale ritiene che ad un'attenta osservazione del contenuto della pratica del massaggio shiatzu sono state espresse diverse valutazioni anche in riferimento alla possibilità di far rientrare tale attività tra le professioni sanitarie. Recenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi hanno evidenziato che lo shiatzu non ha finalità terapeutica in quanto si concretizza in una mera attività di digitopressione volta ad accrescere il benessere e l'equilibrio fisico ed energetico di coloro che vi si sottopongono.

Pertanto ad avviso della scrivente Commissione l'inquadramento più opportuno per l'attività di cui si tratta è quello dato dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l'attività di estetista.

A supporto di quanto indicato si precisa che la definizione data dalla legge suddetta in materia di attività di estetista comprenderebbe tutte le attività riguardante trattamenti idonei a migliorare l'aspetto esteriore del corpo umano. Suddetta attività può assumere natura di impresa artigiana, quando siano rispettati i principi e i requisiti previsti ai sensi della L. 443/85.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Gianni Maran